

Procedimento disciplinare - Ricusazione decisione del 13-12-2010, n. 213

Avvocato - Procedimento disciplinare - Ricusazione - Ricusazione intero C.d.O - Competenza - In capo al Consiglio Nazionale Forense non può ritenersi demandata, quale organo sovraordinato, alcuna competenza in tema di ricusazione, dovendo pertanto essere pronunciata sentenza di non luogo a procedere con rimessione degli atti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati distrettuale competente a decidere sia sulla ricusazione sia sul merito. Qualora a seguito della ricusazione dell'intero C.d.O. venga a mancare, come nella specie, il numero prescritto per la composizione del Collegio, la competenza a decidere spetta inderogabilmente al Consiglio dell'Ordine costituito nella Sede della Corte di Appello in virtù dell'obbligo derivante dall'art. 2, co. 2, del D.Lgs. C.P.S. n. 597/1947. (Dichiara non luogo a procedere sull'istanza di ricusazione intero C.d.O. di Tivoli, 4 dicembre 2009). Consiglio Nazionale Forense decisione del 13-12-2010, n. 213

Avvocato - Procedimento disciplinare - Ricusazione - Ricusazione intero C.d.O. - Competenza - In capo al Consiglio Nazionale Forense non può ritenersi demandata, quale organo sovraordinato, alcuna competenza in tema di ricusazione, dovendo pertanto essere pronunciata sentenza di non luogo a procedere con rimessione degli atti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati distrettuale competente a decidere sia sulla ricusazione sia sul merito. Qualora a seguito della ricusazione dell'intero C.d.O. venga a mancare, come nella specie, il numero prescritto per la composizione del Collegio, la competenza a decidere spetta inderogabilmente al Consiglio dell'Ordine costituito nella Sede della Corte di Appello in virtù dell'obbligo derivante dall'art. 2, co. 2, del D.Lgs. C.P.S. n. 597/1947. (Dichiara non luogo a procedere sull'istanza di ricusazione intero C.d.O. di Tivoli, 4 dicembre 2009). Consiglio Nazionale Forense decisione del 13-12-2010, n. 213

Consiglio Nazionale Forense decisione del 13-12-2010, n. 213

FATTO

A seguito di apertura da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli di procedimento disciplinare a carico degli avvocati F.R. ed E.P., il Presidente dell'Ordine ne disponeva la loro citazione per l'udienza del 18 dicembre 2009, per rispondere dei seguenti illeciti disciplinari:

“Quanto all'Avvocato F.R.

1) Nell'esposto presentato al Presidente del Tribunale di Tivoli il 25/10/2007, in relazione ai procedimenti civili n. R.G. 1508/06 e 2730/06, ha usato espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti dei giudici del Tribunale di Tivoli di seguito indicati. E specificamente:

1.a) “Nell'ambito di tali Procedimenti, tutti i predetti Legali hanno potuto osservare un'impressionante numero di circostanze “incomprensibili”, le quali fanno sorgere il “legittimo sospetto” di gravissime irregolarità da parte degli Organi Giudicanti ed, in particolare, la lunga sequela di fatti inesplicabili coinvolge personalmente il Giudice Unico designato per dette Cause ed anche, direttamente il Medesimo Ill.mo Presidente del Tribunale adito” (parte iniziale).

Procedimento disciplinare - Ricusazione decisione del 13-12-2010, n. 213

I magistrati ai quali viene fatto riferimento sono il Dr. R.C., Presidente del Tribunale, il Dr. V.P. ~ G.I. nel procedimento n. R.G. 1508/06 ed il Dr. S.S., G.I. nel procedimento n. R.G. 2730/06.

1.b) "I commenti ironici che si potrebbero fare solamente sulle sopraindicate circostanze e sui fatti riferiti meriterebbero un'edizione speciale della trasmissione televisiva <striscia la notizia>". (punto terzo ultima parte).

L'espressione è riferita ai Giudici del Collegio che hanno emesso la sentenza n. 52/2005, e cioè il Dr. R.C., Presidente del Collegio, il Dr. S.S., Giudice Relatore ed il Dr. V.P., Componente.

1.c) "inutile dire che, senza minimamente verificare l'enorme sequela di circostanze inveritiere e diffamatorie propalate dal Difensore dell'A.I., il Giudice Delegato del Fallimento M. ha istantaneamente autorizzato un'azione giudiziaria nei confronti dell'A., per favorire la predetta A.I. e cercare di rimediare una manciata di Euro, per fantasiosi risarcimenti pretesi dal Fallimento e privi di qualsivoglia sostegno fattuale e/o normativo;" (punto n.6).

L'espressione è rivolta al Dr. S.S. quale Giudice Delegato al fallimento.

1.d) "-antecedentemente la prima udienza del Giudizio proposto dalla Curatela Fallimentare contro l'A., il Dott. P. (forse leggendo nell'atto difensivo dell'A. il nominativo dell'Avvocato F.R., quale persona interessata, il quale è orgogliosamente legato al Giudice da un contraccambiato sentimento di disistima reciproca, la quale ha origini addirittura precedenti i presenti Procedimenti) si periziava di sollevare un'eccezione (tardività della domanda riconvenzionale del convenuto) che, secondo il rigore interpretativo della Suprema Corte di Cassazione, avrebbe potuto e dovuto essere sollevata unicamente dalla controparte, dimostrando in tal modo di confondere il proprio ruolo di Giudice con quello di Difensore della controparte, ruolo che maggiormente sembra addicergli;" (punto n.8 lettera A).

L'espressione è rivolta al Giudice Dr. V.P..

1.e) "- non soddisfatto di detta prima violazione compiuta, con un Provvedimento di quattro pagine il predetto Magistrato si periziava di motivare "persino" il ri2etto di una ipotetica e mai formulata richiesta dell'A. di riunione del Giudizio proposto dalla Curatela Fallimentare con altro rubricato al n. 52/2005 r.g. Tribunale Tivoli del quale, sinceramente, si ignorano persino le parti e l'oggetto del contendere (suscitando l'ilarità di chi esercita il proprio lavoro con la doverosa attenzione)". (punto 8 lettera B).

L'espressione è rivolta al Dr. V.P..

1.f) "con un erudito e dotto Provvedimento, nell'ambito del quale l'Ill.mo Presidente del Tribunale di Tivoli cita persino la Corte di Strasburgo. senza tuttavia spendere una parola per giustificare le gravissime incongruenze denunciate al superiore punto n.9. lettere "B" e "C". il Medesimo Responsabile dell'Ufficio Giudiziario prontamente rigettava l'istanza di ricusazione proposta dall'A.: (punto n.10).

Procedimento disciplinare - Ricusazione decisione del 13-12-2010, n. 213

L'espressione è rivolta al Dr. R.C., Presidente del Collegio, che ha emesso il provvedimento del 03/01/2007 con il quale è stata rigettata l'istanza di ricusazione del Dr. V.P., alla Dr.ssa C.A., Giudice Relatore ed al Dr. S.S., componente del Collegio.

1.g) "il fatto sopra indicato, di inaudita gravità, ingenerava la legittima Collera del Giudice Delegato Dott. S., il quale convocava immediatamente il Collegio, al fine di evidenziare l'illegittimità di un comportamento ditale natura, sintomo di aperta ed ingiustificabile ribellione alla sovrana autorità del Giudice Delegato, per revocare così l'incarico affidato dal Tribunale al Dott. M.F.;" (punto n. 13).

L'espressione è rivolta al Dr. S.S..

1.h) "- In sostanza umilmente domandiamo, all'On.le Presidente del Tribunale di Tivoli, come possa un Giudice del proprio Ufficio, sul quale il predetto Ill.mo Responsabile dell'Ufficio dovrebbe esercitare il potere di controllo e di indirizzo, rigettare nel corso di una Udiienza alcune lagnanze e, quando successivamente rientri nei suoi scopi, porre le stesse a fondamento di un suo successivo Provvedimento, senza che -medio tempore - sia intervenuto alcun fatto modificativo; inoltre, se tali fatti rivestono natura di denuncia di un illecito penale, come può lo stesso Magistrato prima negare tale rilevanza penale e poi porla a fondamento di un suo successivo Provvedimento, il tutto senza aver, a norma dell'art. 631 c.p., provveduto a trasmettere gli atti alla competente Procura della Repubblica; ci si augura che l'Esimio Presidente del Tribunale di Tivoli (magari facendo espressi riferimenti alla Corte di Strasburgo) risulti in grado di fornire spiegazioni a quest'umile ed inadeguata Difesa, la quale - allo stato - ritiene i fatti accaduti inaccettabili e privi di ogni spiegazione logica, morale e giuridica;" (punto 18).

Le espressioni sono rivolte al Dr. V.P. ed al Dr. R.C., Presidente del Tribunale di Tivoli.

1.i) "- Tuttavia, in data 1/6/2007, il Dott. P. si rendiconto delle incongruenze poste in essere (prima ha rigettato una richiesta ad una parte e poi, senza che siano intervenuti mutamenti dei fatti, la pone in qualità di relatore a fondamento di altro provvedimento scritto di suo pugno!) e - preso forse dal timore di esagerare o da un qualsivoglia scrupolo - propone al Presidente del Tribunale di Tivoli una istanza di astensione "ricordandosi di aver fatto parte del Collegio che ha revocato l'incarico al Dott. M.F.", proprio sulla scorta delle doglianze dell'attrice;" (punto n. 20). L'espressione è rivolta nei confronti del Dr. V.P..

1.j) "- Ma, il sentimento di antipatia che nutre nei confronti dell'Avvocato F.R. nonché, di conseguenza, anche dell'A. S.r.l., lo porta a spingersi oltre e, senza attendere la Decisione del Tribunale (ovvero dell'Ill.mo Presidente) in data 5.6.2007emette Provvedimento di rigetto dell'istanza di ingiunzione di pagamento;" (punto n. 21).

L'espressione è rivolta nei confronti del Dr. V.P..

1.k) "- inoltre, il Dott. P. Giustifica il Provvedimento emesso alla luce della seguente testuale affermazione:"considerato che non sussiste prova scritta del

Procedimento disciplinare - Ricusazione decisione del 13-12-2010, n. 213

compenso spettante alla A. S.r.l. per il parcheggio dei mezzi sul suo piazzale, che non può considerarsi notorio”; se la deducente difesa non erra, la finestra dell’Aula di Udienza del Dott. P. affaccia sulla medesima strada ove è posto il portone principale di ingresso del Tribunale, ai cui lati il Comune ha posto le c.d. “strisce blu” dei parcheggi a pagamento; il Magistrato, conseguentemente, avrebbe dovuto affacciarsi solamente alla sua finestra, ovvero avvicinarsi alla macchinetta posta vicino all’ingresso del Tribunale, per conoscere le tariffe comunali per il parcheggio in strada; vieppiù, esistono delle tariffe, approvate dal Ministero della Giustizia, per il deposito giudiziario dei mezzi sequestrati in virtù di violazioni!! (l’affermazione del Giudice non merita alcun commento, perché la deducente difesa rischierebbe di cadere nell’ingiuria e nella diffamazione);” (punto n.24 prima parte).

L’espressione è rivolta nei confronti del Dr. V.P..

1.l) “Evidentemente, gli artefici di tali accadimenti denunciati ritengono, a modestissimo avviso degli istanti “impropriamente”, di avere a che fare con Professionisti dotati di un livello intellettuale inadeguato, non in grado di avvedersi di tutti i gravissimi episodi sopra esposti, ma, con vero rammarico, ci corre obbligo di sottolineare come, l’osservanza, sino ad oggi dimostrata, di una pacata rassegnazione e di un benevolo spirito conciliativo, non debbono essere confusi con una inadeguatezza delle facoltà mentali.” (punto n.24).

L’espressione è rivolta al Dr. R.C., alla Dr.ssa C.A., al Dr. S.S. ed al Dr. V.P..

Fatto commesso in Tivoli il 25/10/2007 con violazione degli artt. 5 e 20 del Codice Deontologico.

2) Nell’anzidetto esposto, ha eseguito una serie di dichiarazioni non vere sulla esistenza o inesistenza di fatti obiettivi. E specificamente:

2.a) “-Inutile dire che, i Giudici del Collegio non richiedevano agli istanti, né altrimenti acquisivano personalmente, le visure della Camera di Commercio della Società fallenda, motivo per cui, nessuno dei predetti Magistrati del Collegio si avvedeva, o si rendeva altrimenti conto, del fatto che sei mesi prima la predetta A.R.T. aveva cessato di rivestire la carica di Legale Rappresentante della Società fallenda trasferendo le proprie quote sociali (vendute) ad altro soggetto (tale Sig. C.D.), il quale - per ragioni imprenditoriali e personali — subito dopo l’acquisto aveva trasferito la Società fallenda (che aveva ovviamente anche mutato la propria denominazione sociale) in altra regione;” (punto n.2).

Viceversa, la visura della Camera di Commercio di Roma è stata acquisita d’ufficio il 23/5/2005, prima cioè dell’udienza prefallimentare tenutasi il 25/5/2005.

2.b) “- in una occasione, così come documentato sia al Giudice delegato Dott. S. sia ai suoi Colleghi di Castelnuovo di Porto e di Roma, il Legale dell’A.I., dopo aver ricevuto i canoni di locazione ancor prima dell’udienza fissata dal Giudice di Castelnuovo di Porto per in virtù di uno sfratto per morosità dal medesimo Procuratore proposto in nome del suo Cliente, richiedeva posteriormente anche Decreto Ingiuntivo al Tribunale di Roma, al chiaro ed evidente fine di ottenere la duplicazione degli importi dovuti; il medesimo, non soddisfatto della ingegnosa “trovata” resisteva persino ardimentosamente nel conseguente Giudizio di

Procedimento disciplinare - Ricusazione decisione del 13-12-2010, n. 213

opposizione proposto dal conduttore, arrivando a negare fermamente quanto verbalizzato dal Giudice di Castelnuovo di Porto;” (punto 5A).

Viceversa, agli atti della procedura fallimentare non esiste alcun documento proveniente dall’Avv. R. che documenti gli affermati pagamenti.

2.c) “- non soddisfatto di detta prima violazione compiuta, con un Provvedimento di quattro pagine il predetto Magistrato si periziava di motivare “persino” il rigetto di una ipotetica e mai formulata richiesta dell’A. di riunione del Giudizio proposto dalla Curatela Fallimentare con altro rubricato al n. 52/2005 r.g. Tribunale Tivoli del quale, sinceramente, si ignorano persino le parti e l’oggetto del contendere (suscitando l’ilarità di chi esercita il proprio lavoro con la doverosa attenzione);” (punto 8B).

Viceversa, l’istanza è stata formulata in udienza e precisamente di riunione al giudizio n. 1508/06 di quello n. r.g. 2730/06. Il G.I. ha respinto l’istanza di riunione e per un evidente refuso ha indicato il secondo procedimento con il n. 52/05 (che è quello della sentenza dichiarativa di fallimento) anziché con il n. 2730/06.

2.d) “- del predetto Collegio, guarda caso, è nominato Giudice Relatore il Dr. P.; - il Collegio giudicava inadeguato il comportamento del predetto Curatore Dott. M.F. e lo revocava dall’incarico (anzi, da tutti quanti gli incarichi affidatigli) ma, non potendo giustificare un Provvedimento sanzionatorio di tale gravità solamente alla luce dell’iniziativa non autorizzata dal Giudice di apertura di un conto corrente, il Giudice Relatore si ricordava improvvisamente delle lagnanze espresse dall’Avvocato F.R. (il quale è espressamente citato dal medesimo Dott. P. nel Provvedimento emesso dal Tribunale di Tivoli) e imputava la revoca proprio alle doglianze espresse dal predetto Legale (ci si chiede: ma come, non era stato il medesimo Dott. P. ad aver di fatto rigettato la richiesta di trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica ed all’Autorità Tributaria per la persecuzione degli eventuali illeciti commessi dal Dott. F., come da espressa richiesta contenuta nella comparsa di costituzione e risposta del Giudizio n. 1508/06 r.g. Tribunale Tivoli??);”(punti 16 e 17).

Viceversa, il Giudice Relatore è il Dott. S.S., mentre il Dott. V.P. è componente del Collegio.

2.e) “- inoltre, se tali fatti rivestono natura di denuncia di un illecito penale, come può lo stesso Magistrato prima negare tale rilevanza penale e poi porla a fondamento di un suo successivo Provvedimento, il tutto senza aver, a norma dell’art. 631 c.p., provveduto a trasmettere gli atti alla competente Procura della Repubblica;” (punto n. 18).

Viceversa, la somma ricevuta dal Curatore, Dott. F., da parte dell’A. ammonta ad Euro 600,00; circostanza questa che esclude la rilevanza di qualunque fattispecie penale di natura tributaria. Peraltro, il provvedimento di revoca del Curatore fallimentare, secondo la disciplina dell’art. 37 della Legge Fallimentare, anteriore alla riforma introdotta dal decreto Lgs N. 5/06, prevede la partecipazione al procedimento del Pubblico Ministero, il quale, nella specie, ha formulato le sue considerazioni e conclusioni con atto del 12/2/2007.

Procedimento disciplinare - Ricusazione decisione del 13-12-2010, n. 213

2.f) “-Ma, il sentimento di antipatia che nutre nei confronti dell’Avvocato F.R. nonché, di conseguenza, anche dell’A. S.r.l., lo porta a spingersi oltre e, senza attendere la Decisione del Tribunale (ovvero dell’Ill.mo Presidente) in data 5.6.2007 emette Provvedimento di rigetto dell’istanza di ingiunzione di pagamento;” (punto n. 21).

Viceversa, il provvedimento con il quale il Presidente del Tribunale di Tivoli ha respinto l’istanza di astensione proposta dal Dr. V.P. è del 5/6/2007 e sotto la stessa data il Dr. V.P. ha emesso il citato provvedimento.

Fatto commesso in Tivoli il 25/10/2007 con violazione degli artt. 5 - 6 - 14 del Codice Deontologico

3) Nell’esposto in questione, ha evidenziato di essere non solo il difensore della Società A. S.r.l. ma anche socio della medesima. Tale qualificazione, peraltro del tutto neutra sotto il profilo giuridico rispetto all’oggetto dei due citati procedimenti R.G. n. 1508/06 e n. 2730/06, dimostra, con riferimento ai rilievi mossi ai capi 1) e 2), l’assenza di indipendenza da parte dell’Avv. F.R..

Fatto commesso in Tivoli il 25/10/2007 con violazione dell’art.10 del Codice Deontologico.

Quanto all’Avvocato F.R.:

L’Avv. R.F., nato a Roma il (Omissis), ivi residente in Via (Omissis) n. 21, nella qualità di difensore della A. S.r.l. nei procedimenti civili iscritti al n. 225/2008, 1508/2008; 2730/2006, offendeva l’onore ed il decoro del Giudice Dr. P.R., producendo ed avendo redatto un “atto di esposto-denuncia-querela” datato 22.9.2008, ove affermava:

a) A pagina due, punto 18, “nonostante il provvidenziale intervento del Giudice Dott. P. (sapientemente nominato dal Presidente C. Giudice di tutte le cause - cinque per l’esattezza - che il Fallimento M. s.a.s. aveva pendenti, forse non esistendo altro Magistrato in tutto l’Ufficio Giudiziario indicato) il quale ha ridotto la nota spese della società avente diritto da oltre E 13.000,00 a soli E 4.000,00, il predetto Magistrato non ha potuto esimersi dal liquidare detta risibile somma a titolo di rimborso delle spese del Giudizio alla parte convenuta;

b) A pagina due, punto 19. “questo Magistrato, prima di procedere (nel modo che abbiamo descritto, falcidiando cioè le competenze maturate dai Legali dell’A. S.r.l.) all’emissione del Provvedimento di condanna del Fallimento M. s.a.s., ha anch’esso preannunciato minacciose iniziative nei confronti dei Procuratori dell’A. S.r.l, in una sua istanza di astensione, la quale – tuttavia - non è stata accolta dal suo “mentore” Presidente C., poiché quest’Ultimo – certamente - non aveva altro Giudice di incondizionata fiducia adatto a sostituirlo in tutti i Giudizi del Fallimento M. s.a.s. nei quali lo aveva “strategicamente” nominato”, pur non essendo stato assunto detto provvedimento dal Presidente Dr. C., come ben risulta dallo stesso, e, tra l’altro, per essere il Dr. C. già collocato in quiescenza da diversi mesi;

c) a pagina due, punto 20, “per comprendere l’importanza del Giudice Dott. P. nella salvaguardia degli interessi del Fallimento indicato, si consideri come

Procedimento disciplinare - Ricusazione decisione del 13-12-2010, n. 213

quest'Ultimo nel procedimento n. 225/2008 r.g. Tribunale di Tivoli, anch'esso azionato dal fallimento M. s.a.s. contro l'A. S.r.l., nonostante persino gli informatori del fallimento contraddicessero le domande della Curatela istante nel Giudizio, sia riuscito a trovare il modo - pur dovendo rigettare l'infondata, pretestuosa e capziosa domanda del Curatore - per compensare tuttavia le spese del giudizio;

d) Nella comparsa conclusionale depositata l'8. 11.2008 nel procedimento n. 2730/2006 r.g.a.c. rivolgeva al Giudice Dr. P. l'accusa aver omesso la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le presunte violazioni commesse dal Giudice Dr. V.P..”

Fatti commessi in Tivoli dal 22/09/2008 all'08/11/2008 in violazione delle norme di cui i agli artt.5,6,20,53 del Codice Deontologico.

Quanto agli Avvocati F.R. ed E.P.:

1) Nelle note a verbale dell'udienza del 21/11/2007, nel procedimento RG 1508/06 pendente dinanzi il Tribunale di Tivoli, ha usato espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti dei Giudici del Tribunale di Tivoli di seguito indicati. E specificamente:

1.a) “- La Legge italiana, la quale - come appare documentato — non sembrerebbe applicata in alcuna occasione dal Tribunale di Tivoli” (punto n.5).

L'espressione è rivolta a tutti i Giudici del Tribunale di Tivoli.

1.b) “... in difetto di emissione del Provvedimento richiesto, oppure nell'ipotesi di un ingiustificato diniego, apparirà evidente la sussistenza di un interesse personale del Giudice, il quale si pone in inconciliabile contrasto con le vigenti disposizioni legislative sia penali che civili, ipoteticamente costituito dalla necessità del Magistrato di dissimulare gli errori - palmari ed evidenti — compiuti dal Tribunale di Tivoli, di cui il Medesimo ha fatto parte” (punto n.7).

L'espressione è rivolta al Dr. V.P., Giudice del Tribunale di Tivoli.

1.c - La Difesa di parte convenuta A. chiede che il Giudice Dott. P. voglia con immediatezza indicare il motivo per cui lo stesso ha ritenuto di dover sollevare un'eccezione rimessa alla sola volontà delle parti ovvero, in via alternativa e/o subordinata, immediatamente astenersi dalla trattazione del presente Giudizio;” (punto n.12).

L'espressione è rivolta al Dr. V.P..

1.d)”- ATTESO CHE TALI VIOLAZIONI - ANCHE PENALI - ERANO STATE SEGNALATE AL DOTT. P. (che, quale Magistrato, è Pubblico Ufficiale) L'ANNO PRECEDENTE DALLA DIFESA DELL'A. S.r.l. (vedi comparsa costituzione e risposta), VORRÀ IL PREDETTO MAGISTRATO TRASMETTERE GLI ATTI DEL PRESENTE GIUDIZIO ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA COMPETENTE, ANCHE PER LE VIOLAZIONI DA LUI STESSO COMMESSE (proprio quale Pubblico Ufficiale) E COSTITUITE SPECIFICAMENTE DAL RITARDO CON IL QUALE - NOTIZIATO DI FATTI COSTITUENTI REATO – HA PROVVEDUTO (se si deciderà, come suo dovere, finalmente a farlo) A NOTIZIARE L'AUTORITÀ PENALE;” (punto n. 16). L'espressione è rivolta al Dott. V.P..

1.e)”-perché il Giudice Dott. P. possa rendersi compiutamente conto delle

Procedimento disciplinare - Ricusazione decisione del 13-12-2010, n. 213

inesattezze (ossia delle circostanze false) che il Medesimo propala nei suoi Provvedimenti, l'Avv. F.R. (con cui il Giudice identifica per ragioni "sentimentali" l'A.) non è Difensore della Società nel presente Giudizio!! (punto n. 17).

L'espressione è rivolta al Dott. V.P..

1.f)"- alla prima udienza del presente Giudizio, la Difesa di parte convenuta A. S.r.l. ha chiesto la riunione del presente procedimento con quello n. 2730/2006 r.g. Tribunale Tivoli (doc. 11); il Giudice Dott. P., preso dal fervore di rigettare immediatamente ogni domanda proposta dall'A., nell'Ordinanza resa il 31.7.2006, con dotte - quanto inutili - citazioni, spende la bellezza di n. 10 righe della propria Ordinanza (se si considera che il foglio uso bollo è di n. 21 righe, mezza pagina), per giustificare i motivi per cui lo stesso non riteneva opportuno riunire la presente Causa a quella n. 52/2005, della quale - sinceramente - la presente Difesa ignora persino l'oggetto del contendere, ovvero le parti del Giudizio; al contrario, non una parola il Giudice Unico ha scritto sulla richiesta di riunione effettivamente avanzata dalla parte convenuta (cioè al Giudizio n. 2730/06 r.g.); Ciò PERCHÉ, IL GIUDICE UNICO DOTT. P. NESSUNA ATTENZIONE PRESTA ALLE DOMANDE DI PARTE ATTRICE, E PER QUESTA RAGIONE, CI SI CHIEDE PER QUANTO TEMPO DEBBA ANCORA ESSERE TOLLERATO UN COMPORTAMENTO DI TALE NATURA;" (punto n. 24). Le espressioni sono rivolte al Dott. V.P..

1.g) "All'uopo, rammentiamo che l'A. ha richiesto l'applicazione delle tariffe adottate dai comuni, ivi compreso quello di Tivoli, per il parcheggio sulle c.d. "strisce blu"; inoltre, osserviamo che avanti il portone principale del Tribunale di Tivoli (dal quale si suppone entri anche l'Esimio Dott. P.) il comune di Tivoli ha posto proprio le "strisce blu", la cui "macchinetta" per l'emissione degli scontrini è avanti il predetto Ufficio Giudiziario e che può vedersi dalla medesima aula di Udienza del Giudice; in ogni caso, qualora il predetto Magistrato non voglia tediarsi attraversando il portone e andando a leggere le tariffe indicate sulla indicata macchinetta, lo stesso non potrà non conoscere il Decreto del Ministero dell'interno con il quale vengono corrisposti i compensi nella regione Lazio ai custodi di veicoli sottoposti a sequestro, che per conoscenza del Medesimo Illustrissimo Giudice sono pubblicati sul sito internet della Prefettura di Roma, i quali si allegano alla presente (doc. 13); VOGLIA IL GIUDICE UNICO FORNIRE ADEGUATE SPIEGAZIONI IN ORDINE ALLA MANCATA APPLICAZIONE DEL PREDETTO TARIFFARIO AL FINE DELLA CONCESSIONE ALL'A. DELL'INGIUNZIONE RICHIESTA;" (punto n. 26).

Le espressioni sono rivolte al Dr. V.P..

1.h) "trasmettere copia degli atti del presente Giudizio alla Procura della Repubblica del Tribunale di Tivoli per la persecuzione degli eventi illeciti, commessi nella sua qualità di Pubblico Ufficiale dal Dott. M.F. e dal medesimo Giudice riconosciuti nei provvedimenti del 31.5.2007 ed in quello cron. N. 470/07 del 20.2.2007, di revoca dell'incarico di curatore al citato Professionista;

Procedimento disciplinare - Ricusazione decisione del 13-12-2010, n. 213

trasmettere copia degli atti del presente Giudizio alla Procura della Repubblica del Tribunale di Tivoli per la persecuzione degli eventuali illeciti, commessi nella qualità di Pubblico Ufficiale dal Medesimo Giudice Dott. P., il quale ha - sino ad oggi - omesso di osservare le disposizioni di cui all'art. 316 c.p. (ovvero ritardato l'esecuzione di tale dovere penalmente sanzionato); " (cfr penultima pagina delle note).

Le espressioni sono rivolte al Dott. V.P..

Fatto commesso in Tivoli il 21/11/2007 con violazione degli artt.5 e 20 del Codice Deontologico

2) Nelle anzidette note ha eseguito dichiarazioni non vere sulla esistenza o inesistenza di fatti oggettivi. E specificamente:

2.a) ha dichiarato che l'Avv. F.R. non è difensore dell'A. S.r.l. nel citato giudizio R.G. 1508/06, quando invece l'Avv. F.R. ha presentato il 25/10/2007 l'esposto al Presidente del Tribunale di Tivoli in rappresentanza della Società A. S.r.l. nell'anzidetto giudizio R.G. 1508/06 ed in quello n. R.G. 2730/06. Ed in effetti a margine dell'atto compare la procura rilasciata dalla Società A. S.r.l. all'Avv. F.R., con la quale viene nominato tale legale a rappresentare e difendere in ogni stato, fase e grado del giudizio. Per come risulta dalla stampigliatura che compare nell'esposto dell'Avv. F.R. del 25/10/2007 e nelle note di udienza del 21/11/2007 dell'Avv. E.P., quest'ultima e l'Avv. R. sono colleghi di studio.

2.b) Ha dichiarato che il Dott. P. ha respinto la domanda di ingiunzione proposta dalla Società A., quando ancora alcuna decisione era stata adottata sulla domanda di astensione avanzata dallo stesso Dott. P..

Viceversa il Presidente del Tribunale ha respinto la richiesta di astensione con provvedimento 5/6/2007 e sotto la stessa data il Dott. P. ha respinto la domanda di ingiunzione.

Fatto commesso in Tivoli il 21/11/2007 con violazione degli artt. 5, 6 e 14 del Codice deontologico e comunque tutti fatti commessi in Tivoli fino all'8/11/2008 con violazione degli artt. 5, 6, 10, 14, 20 e 53 del Codice Deontologico".

Ricevuta la citazione a comparire, in data 04 dicembre 2009 gli incolpati inviavano al Consiglio dell'Ordine memoria difensiva con la quale preliminarmente formulavano istanza di ricusazione nei confronti di tutti i componenti del Consiglio, avendo presentato, sempre nei confronti di tutti, denuncia penale pendente innanzi al Tribunale di Perugia.

All'udienza fissata - 18 dicembre 2009 - compariva il solo avvocato R., il quale, dopo aver prodotto al fine di documentarne il legittimo impedimento dell'avvocato P. certificato attestante lo stato di malattia di questa, insisteva nell'istanza di ricusazione, avendo presentato in data 17 dicembre 2009 atto di denuncia querela nei confronti del soggetto che aveva con il suo esposto dato origine all'azione disciplinare nei suoi confronti e di tutti i Consiglieri dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli.

Procedimento disciplinare - Ricusazione decisione del 13-12-2010, n. 213

Il P.M. presente all'udienza nulla osservava sulla istanza di ricusazione, ed il Consiglio, stante il legittimo impedimento della coincolpata, rinviava l'udienza all' 8 gennaio 2010 per ogni decisione.

In tale udienza, entrambi gli incolpati comparivano e, dopo aver depositato memoria esplicativa dell'istanza di ricusazione già formulata, insistevano per l'accoglimento della stessa. Ai componenti del Consiglio si addebitava violazione del dovere di correttezza e lealtà nei confronti degli istanti, non avendo posto la cura dovuta alla copiosa documentazione attestante la correttezza del loro operato, contribuendo, ovvero essendone il principale artefice con l'apertura del procedimento disciplinare, alla realizzazione di intimidazioni e violenze psicologiche volte a coartare la loro volontà nella funzione di difensori dei legittimi interessi dei clienti. In conseguenza di ciò la P. si era vista costretta a rinunciare al mandato difensivo ricevuto da persona giuridica.

Il Consiglio, rilevando la mancata indicazione delle specifiche ragioni di cui agli artt. 51 e ss. L.P., per ragioni di opportunità, rimetteva gli atti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma per una compiuta decisione sull'istanza di ricusazione.

Quest'ultimo, nell'adunanza del 30 marzo 2010, "ritenuta l'opportunità che la valutazione e la conseguente decisione in merito all'istanza di ricusazione su indicata sia effettuata dal C.N.F." deliberava di trasmettere gli atti a quest'ultimo.

D I R I T T O

La competenza sulla istanza di ricusazione spetta allo stesso Consiglio cui appartengono i componenti ricusati, ed ove, per effetto della ricusazione venga a mancare il numero prescritto per la validità della deliberazione, la competenza spetta al Consiglio costituito nella sede della Corte d'Appello, quando non si tratti di componenti del Consiglio distrettuale. In tale caso, invece, la competenza spetta al Consiglio distrettuale più vicino.

Nella specie l'istanza di ricusazione era stata formulata, di fatto, nei confronti di tutti i componenti il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli, rendendo pertanto impossibile la decisione da parte di quest'organo, il quale, in ogni caso, con l'assunzione della delibera, dava atto che, seppure fossero insussistenti i motivi prescritti dalla legge per l'accogliibilità dell'istanza di ricusazione, non aveva la dovuta serenità e il necessario distacco per poter giudicare.

Cosicché la decisione di trasmettere gli atti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, al di là dell'essere venuto meno il numero legale per l'adozione del provvedimento, va interpretato quale dichiarazione complessiva di astensione.

Il che innestava il tassativo meccanismo di competenza sussidiaria del Consiglio distrettuale, correttamente individuato nel Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, a cui venivano trasmessi gli atti.

Procedimento disciplinare - Ricusazione decisione del 13-12-2010, n. 213

Quest'ultimo, invece, non avrebbe in alcun modo potuto sottrarsi all'obbligo derivantegli dall'art. 2, comma 2, del D.Lgs. C.P.S. 28.05.1947 n.597, che attribuisce la competenza inderogabile al Consiglio dell'Ordine costituito nella Sede della Corte di Appello, quando viene a mancare, come nel caso di specie, il numero prescritto per la composizione del Collegio.

Ne consegue che, non potendosi ritenere in capo al Consiglio Nazionale Forense, quale organo sovraordinato, demandata alcuna competenza in tema di ricusazione, non può che pronunziarsi sentenza di non luogo a procedere rimettendo gli atti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, competente a decidere sia sulla ricusazione che sul merito.

P. Q. M.

Il Consiglio Nazionale Forense, riunitosi in Camera di Consiglio;
visti l'art. 54 del R.D.L. 27.11.1933 n°1578, e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934 n°37;
Dichiara non luogo a procedere, disponendo la remissione degli atti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma per quanto di sua competenza.
Così deciso in Roma il 23 settembre 2010.

Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it
